

Penale Sent. Sez. 3 Num. 58308 Anno 2018

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: GALTERIO DONATELLA

Data Udiienza: 05/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

LA SALVIA ORIANO, nato a Forlimpopoli l'.1.2.1956

avverso la sentenza in data 9.1.2018 del Tribunale di Forlì

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9.1.2018 il Tribunale di Forlì ha condannato Oriano La Salvia alla pena di € 3.000 di ammenda ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 720 cod. pen. per aver preso parte ad un gioco di azzardo, il poker texas Hold'em definito in gergo "Cash Carne", ovvero sia con puntate libere in base alle fiches a disposizione, all'interno di un circolo ubicato in Cesena.



2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce, invocando il vizio motivazionale, la mancanza di prova dell'elemento oggettivo del reato, non essendo rinvenibile la dimostrazione che l'imputato stesse partecipando ad un gioco di azzardo nel possesso delle fiches, sia pure di tipo particolare, rinvenute sul tavolo, né nell'assenza di regolamento e di quota di iscrizione che comunque costituiscono caratteristiche comuni anche ad un gioco ordinario di carte senza finalità di lucro, né nella circostanza che il suo nominativo fosse annotato su un block notes, omettendo invece di considerare che gli agenti di PG intervenuti non avessero rinvenuto il corpo del reato addosso all'imputato, ma soltanto su un altro giocatore, trovato in possesso di somme di danaro e di assegni.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 115 e 720 cod. pen., che l'aver sorpreso nove persone intorno ad un tavolo con le carte da gioco appoggiate frontalmente e i rispettivi nominativi annotati su un block notes dimostrava al più che potesse esservi da parte di costoro un mero accordo criminoso volto a porre in essere un gioco di azzardo, senza che la sola fase intenzionale dell'accordo, cui non abbiano fatto seguito atti concreti, possa essere, a norma dell'art. 115 cod. pen., ritenuta punibile, mentre la mancanza di somme di danaro o altri titoli in possesso dell'imputato avvalorava comunque l'assenza di finalità di lucro

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 382 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che non essendo stato dimostrato che l'imputato stesse praticando un gioco di azzardo, non essendo sufficiente a tal fine la presenza di fiches e di carte sul tavolo in assenza di danaro, mancava lo stato di flagranza configurante condizione di punibilità della contravvenzione in esame.

2.4. Con il quarto motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, che il reato in contestazione potesse ritenersi perfezionato sulla base di elementi indiziari, scollegati fra loro, quali la presenza di carte da gioco e di fiches particolari e l'annotazione dei nominativi dei partecipanti su un block notes

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibili fra loro afferendo entrambi alla mancanza dell'elemento oggettivo della contravvenzione in esame, devono ritenersi manifestamente infondati.

Il ricorrente non contesta che il gioco che stava praticando fosse un poker, ma esclude che lo stesso rientrasse nell'ambito dei giochi di azzardo contemplati

dall'art. 721 cod. pen. sostenendo che i vari elementi istruttori acquisiti non fossero tra loro collegabili. E' invece dalla valutazione congiunta dei suddetti elementi che il Tribunale desume l'elemento oggettivo del reato, avendo ritenuto che il possesso di fiches non convenzionali, ovverosia di importo superiore rispetto a quelle utilizzate nei tornei regolari, tali da consentire puntate libere, trovate insieme alle carte da gioco sul tavolo, la possibilità di risciversi dopo l'eventuale eliminazione unitamente alla mancanza di regolamento del gioco, di quote di iscrizione, e di un monte premi finale, nulla essendo stato addotto dalla difesa al riguardo, configurassero il gioco di azzardo, contraddistinto, così come previsto dall'art. 721 cod. pen., dall'aleatorietà della perdita o della vincita e dalla finalità di lucro, ovverosia dall'arricchimento senza causa, in quanto sganciato da una qualsivoglia abilità, all'infuori della conoscenza delle regole del gioco, perseguita dai singoli partecipanti.

Va al riguardo rilevato che il gioco del poker, di cui la variante Hold'em ripete in astratto le caratteristiche, è pacificamente riconducibile nel novero dei giochi d'azzardo, in quanto rispetto all'abilità del giocatore risulta comunque preponderante l'alea, dipendendo la vincita della singola smazzata dalle carte cambiate con quelle presenti nel mazzo, ovverosia dalla loro combinazione con quelle rimaste in possesso del giocatore, mentre la durata delle partite e l'entità delle poste risulta indefinita, così da consentire il conseguimento di vantaggi economicamente valutabili anche di rilevante entità.

E' pur vero che la natura del gioco di azzardo deve essere valutata con riferimento alle modalità del suo esperimento in concreto che la giurisprudenza di questa Corte - anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 3237 del 22 ottobre 2008 secondo il quale il gioco del poker può perdere le intrinseche caratteristiche di illiceità in presenza di alcune specifiche modalità di svolgimento, che individua nel gioco a "torneo", con previsione di un importo di iscrizione particolarmente contenuto, nel divieto di possibilità per il giocatore di rientrare in gioco una volta esaurita la propria posta, nella previsione di premi non in denaro e nella impossibilità di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località - ha escluso quando il fine di lucro venga di fatto annullato in presenza di una posta del tutto irrilevante o talmente tenue da far ritenere insussistente il fine di un guadagno economicamente apprezzabile (Sez. 3, n. 32835 del 20/06/2013 - dep. 29/07/2013, Pmt in proc. Sirignano e altro, Rv. 255875 che ha affermato che l'organizzazione di tornei di poker nella variante del "Texas Hold'Em", con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni, con preventiva individuazione del premio finale non costituisce esercizio di gioco d'azzardo quando, considerate le concrete modalità

di svolgimento del gioco, risulti preponderante l'abilità del giocatore sull'alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico). Nessuna di tali caratteristiche è stata tuttavia ritenuta sussistente nella fattispecie in esame, né le contestazioni svolte dalla difesa che si limitano soltanto a confutare le argomentazioni del giudice di merito, arrivano ad individuare elementi che consentano di escludere né l'aleatorietà né il fine di lucro, restando perciò confinate sul piano della genericità.

Il ragionamento seguito dal Tribunale emiliano non presta il fianco ad alcuna censura logica, neanche per quanto concerne il mancato rinvenimento della posta in gioco, essendo del tutto indifferente che il corpo del reato venga rinvenuto, come nel caso di specie, in possesso di un altro giocatore che evidentemente fungeva anche da cassiere, seduto anch'egli allo stesso tavolo, posto che la somma da costui detenuta era comunque destinata al termine della partita a chi fosse risultato vincitore. Ed è proprio l'ammontare della cassa, costituita da € 2000 in contanti ed € 21.000 in assegni, che esclude che l'imputato si trovasse intento insieme agli altri a praticare un ordinario gioco di carte, privo di finalità di lucro, come tenta di sostenere la difesa: l'entità della posta in gioco, ancorché astrattamente rilevante ai fini dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 721 cod. pen., rivela indiscutibilmente la finalità di guadagno che tramite esso veniva perseguita dai singoli partecipanti, quale elemento costitutivo della contravvenzione in contestazione (Sez. 3, n. 4271 del 26/02/1991 - dep. 15/04/1991, P.M. in proc. c. Pulzone, Rv. 186794).

2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il secondo motivo ed il terzo motivo afferenti al momento consumativo del reato. La circostanza, che la difesa neppure contesta, che il ricorrente insieme agli altri coimputati fosse stato sorpreso dagli agenti di PG al momento del sopralluogo seduto al tavolo da gioco con le carte francesi davanti a sé insieme alle fiches necessarie per le puntate, lungi dal configurare un mero accordo criminoso non ancora attuato, dimostra che il gioco era pienamente in corso, come avvalorato dai nominativi dei singoli giocatori segnati sul block notes, con dei cerchietti accanto di numero diverso a seconda del nominativo, evidentemente riferiti alle puntate da ognuno effettuate. Evidenze queste che, costituendo tracce del gioco in corso, concretizzano al contempo la condizione di punibilità del reato ricorrendo la flagranza in presenza di elementi tali da non porre in dubbio che immediatamente prima della sospensione causata dall'intervento delle forze dell'ordine si stesse praticando un gioco d'azzardo (Sez. 3, n. 7819 del 01/04/1998 - dep. 03/07/1998, Chelotti F, Rv. 211339).

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la

presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5.10.2018



Corte di Cassazione - copia non ufficiale